

Massima numero 63 del 17 giugno 2020

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Tipografia Galli di Piacentini Romolo - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di stampa di diplomi di laurea e post lauream e fornitura dei relativi contenitori tubolari, nonché servizio accessorio di spedizione al domicilio degli studenti - Importo a base d'asta: euro 375.000,00 oltre Iva – S.A.: Università degli Studi Milano - Bicocca.

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Artt. 42, 80, comma 5, lett. d) e lett. h) del D.lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Motivi di esclusione, conflitto di interessi, divieto di intestazione fiduciaria.

Motivi di esclusione – Situazione di conflitto di interessi – Operatore economico con quote detenute da alcuni istituti bancari – Assenza di un interesse, anche indiretto, finanziario, economico o di altra natura.

Motivi di esclusione – Divieto di intestazione fiduciaria – Presupposti.

La causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice rappresenta una norma di coordinamento della disciplina di carattere generale sui conflitti di interesse con i requisiti di partecipazione di ordine generale, dando luogo ad un sistema in cui la misura espulsiva dell'operatore economico rappresenta una extrema ratio, che si verifica quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile. Le ipotesi di conflitto di interesse (di cui all'art. 42, comma 2, del Codice) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. Tale situazione non si verifica quando nella compagine sociale dell'impresa aggiudicataria vi siano quote di proprietà di alcuni istituti bancari, che potrebbero avere avuto o potrebbero avere rapporti con il personale della stazione appaltante, laddove tali istituti non abbiano svolto alcun ruolo nella procedura di gara e non abbiano influenzato, anche indirettamente, l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La ratio del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. h) (divieto di intestazione fiduciaria) è quella di consentire alla stazione appaltante di avere sempre contezza sulla reale identità dei propri interlocutori contrattuali, per prevenire il rischio di infiltrazioni occulte da parte di organizzazioni mafiose nell'esecuzione dei contratti pubblici; di conseguenza, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalle gare. La circostanza relativa alla titolarità di alcune quote sociali dell'impresa aggiudicataria in capo ad alcune banche che esercitano intermediazione finanziaria, non integra una violazione di tale divieto, in quanto non comporta automaticamente una intestazione fiduciaria, tantomeno rappresenta un'ipotesi di interposta persona tra gli istituti di credito e l'aggiudicataria, per la cui configurazione è, invece, necessario che l'amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari sia affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario.